



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



U-DC/23

Circ. CNI n. 64/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche - AINOP** (art.13 decreto-legge 28/09/2018 n.109) – **art.42, terzo comma, del d.lgs. n.36/2023** (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – **nuove funzionalità legate al deposito dei progetti** - informativa

Con la presente si intendono segnalare all'attenzione degli interessati le novità che hanno coinvolto l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'**Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP** è stato istituito dall'**art.13 del decreto-legge 28/09/2018 n.109¹**, come convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130.

L'Archivio, tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si compone in *sezioni* (ponti, viadotti e cavalcavia stradali; ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; strade; ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; aeroporti; dighe e acquedotti; gallerie ferroviarie e gallerie stradali; porti e infrastrutture portuali; edilizia pubblica), a loro volta suddivise in *sottosezioni* (contenenti, ad es., i dati tecnici e progettuali dell'opera; lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; la documentazione fotografica aggiornata; il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori *in situ* e rilevazione satellitare, ecc.).

¹ “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.*”, nella G.U. 28 settembre 2018 n.226.

L'Archivio deve essere costantemente alimentato ed aggiornato da parte delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari autostradali, delle Autorità di sistema portuale e logistico e da tutti i soggetti pubblici e privati che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici e deve assicurare la interoperabilità con la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato.

La finalità della istituzione dell'AINOP è stata quella di **garantire un costante e continuo monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche** (ed in particolare di ponti, viadotti e cavalcavia), dopo i tragici fatti di Genova.

La completezza delle informazioni contenute nell'AINOP consente infatti di realizzare una valutazione complessiva del livello di sicurezza di ciascuna opera, permettendo di calibrare di conseguenza il processo di programmazione e finanziamento dei lavori di riqualificazione o di manutenzione della stessa, comprensivo della determinazione del grado di priorità e urgenza dell'intervento.

Sul piano operativo, tale attività di catalogazione e verifica del grado di sicurezza e di piena efficienza della singola opera è realizzata tramite la creazione ed assegnazione a ciascuna opera di un **codice identificativo dell'Opera Pubblica- IOP**.

Il Codice IOP è generato dall'AINOP sulla base dei dati ricevuti e serve a identificare in maniera univoca l'opera pubblica, "riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura."².

Ciascun ente interessato, inoltre, è tenuto³ a nominare un referente unico per la gestione delle procedure in questione all'interno delle proprie strutture organizzative (**referente AINOP**).

L'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche è messo a disposizione del pubblico e deve essere consultabile in formato *open data*, permettendo agli interessati di presentare segnalazioni rivolte agli enti e alle Amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano l'attività di vigilanza sull'opera⁴.

Nuove funzionalità sono state assegnate all'AINOP, come noto, ad opera del *cd* Decreto Semplificazioni (il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76).

² Ai sensi del **secondo periodo del comma 4 dell'art.13 del decreto-legge n.109/2018 cit.**.

³ Ai sensi dell'art.6 del DM n.430 del 2019.

⁴ Le modalità operative di funzionamento dell'AINOP sono state disciplinate tramite il **DM 8 ottobre 2019 n.430** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("*Realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP*").

Precisamente, l'**art.10, comma 7-bis** ("*Semplificazioni e altre misure in materia edilizia*") del **decreto-legge 16 luglio 2020 n.76⁵**, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120, ha stabilito che i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, corredati dalla verifica preventiva della progettazione⁶, vanno depositati con modalità telematica presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP⁷.

⁵ "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

⁶ Di cui all'art.26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

⁷ Questo il testo del **comma 7-bis dell'art.10 del decreto-legge n.76/2020**, come convertito dalla legge n.120/2020: "7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 L. 05/11/1971, n. 1086, 4. - Denuncia dei lavori., e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Inoltre, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei relativi progetti di lavori pubblici di interesse statale⁸, è stabilito che la verifica preventiva della progettazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici accerta anche la conformità dei progetti in questione alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Da ultimo è intervenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36), operando una sistemazione complessiva della materia.

La fattispecie è infatti adesso regolata dall'**art.42, comma 3** ("*Verifica della progettazione*"), del **decreto legislativo n.36/2023**⁹.

⁸ Secondo la **sentenza del TAR Marche**, Ancona, I Sezione, **29/12/2021 n.897**: "Venendo poi a trattare della novella introdotta dall'art.10, comma 7-bis, del D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020, si osserva che il legislatore ha inserito nell'art.5 del D.L. n. 136 del 2004, convertito in L. n. 186 del 2004, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, i quali hanno una dichiarata finalità acceleratoria, coerente del resto con la filosofia che informa di sé tutto il D.L. n. 76 del 2020." E ancora, più avanti: "Come si può vedere, dunque, il D.L. n. 76 del 2020, sia pure attraverso il modus procedendi asistematico e "extravagante" che ormai contraddistingue da anni la produzione normativa statale e che si è ulteriormente accentuato nella fase emergenziale, ha di fatto introdotto, ma solo per opere pubbliche di interesse statale o finanziate dallo Stato per almeno il 50% (e quindi con una valenza non sistemica), **l'obbligo della preventiva acquisizione dell'autorizzazione sismica già nella fase propedeutica alla validazione del progetto**, il che emerge dal chiaro rimando alla verifica preventiva ex art. 26 del D.Lgs. n.50 del 2016."

⁹ Questo il testo dell'**art.42 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36**: "1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere."

Tale disposizione stabilisce – innovativamente, per tutte le opere ricadenti nella disciplina del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che la verifica preliminare avente esito positivo assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica, nonché di denuncia dei lavori al Genio Civile e specifica, inoltre, che i progetti che hanno ottenuto l’attestazione di avvenuta verifica positiva, andranno depositati in modalità telematica presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- AINOP.

Si tratta, in sostanza, degli adempimenti e delle autorizzazioni previste dagli articoli 93 (“*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*”) 94 (“*Autorizzazione per l’inizio dei lavori*”) del DPR 6 giugno 2001 n.380¹⁰, dall’articolo 4 (“*Denuncia dei lavori*”) della legge 5 novembre 1971 n.1086¹¹ e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974 n.64¹², in precedenza richiamati dal citato art.10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020.

Allo stesso modo per le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e per la relazione a strutture ultimate (RSU) ed il certificato di collaudo statico¹³.

Come le restanti parti del Codice, si tratta di previsione entrata in vigore a far data dal 1° aprile 2023, ma destinata ad acquisire efficacia a far data dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art.229, secondo comma¹⁴, del decreto legislativo n.36 del 2023.

Si trasmettono pertanto le predette osservazioni ed informazioni, ritenendo che possano risultare di interesse e di utilità per tutti i professionisti e le imprese del settore, che talvolta non hanno ancora piena cognizione delle nuove potenzialità e degli effetti che l’introduzione del **terzo comma dell’art.42 del decreto legislativo n.36/2023** potrà avere sulla propria attività.

La implementazione dell’AINOP favorirà la realizzazione di un quadro aggiornato, integrato e tendenzialmente completo dello stato delle opere pubbliche e dei lavori pubblici in Italia, consentendo il perseguimento di quegli obiettivi di sicurezza e di incolumità pubblica che sono connaturati all’azione dei professionisti Ingegneri e per questo motivo il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per l’iniziativa del Legislatore e auspica la più ampia diffusione e

¹⁰ “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”

¹¹ “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.”

¹² “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”

¹³ Nonché – ove applicabile – la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo.

¹⁴ L’**art.229** (“*Entrata in vigore*”), **comma 2**, del **d.lgs. n.36/2023** afferma che: “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.”

pubblicizzazione dell'importante strumento gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Marjotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Art.42 decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

MC2606Circ

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

Articolo 42. Verifica della progettazione

In vigore dal 1 aprile 2023

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.